



Spett.le

Direzione Territoriale del Lavoro

Milano, 13/05/2015

Alla C.A. del Direttore

Oggetto: Esposto

Il 7 dicembre 2012 l'ANASFiM (unica Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi di Field Marketing che con le associate realizza circa 2/3 del volume stimato del settore) e le segreterie regionali di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto della Fisascat Cisl e della Uiltucs Uil, firmatarie del contratto collettivo nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi, hanno sottoscritto un Accordo Quadro di secondo livello del medesimo contratto collettivo nazionale da applicarsi alle aziende del settore del marketing operativo esercenti nelle regioni suddette, con particolare riferimento alle figure professionali dei promoter e dei merchandiser.

La stipulazione dell'Accordo è stata preceduta da vari incontri e contatti presso il Ministero del lavoro; lo stesso Ministro all'epoca in carica (Prof.ssa Elsa Fornero) ha patrocinato tale stipulazione ed è intervenuto all'iniziativa pubblica tenutasi a Milano il 14 dicembre 2012 per la presentazione del nuovo testo contrattuale.

L'Accordo Quadro ha consentito di "traghetare" nell'area del lavoro subordinato alcune decine di migliaia di lavoratori del settore, tradizionalmente inquadrati come collaboratori autonomi coordinati e continuativi, a progetto, occasionali, a partita IVA, ecc.

A seguito della stipulazione dell'Accordo Quadro Fisascat-Uiltucs/ANASFiM il ricorso nel settore a tali tipi di contratto non è venuto meno anche se si è assai ridotto, ma si è assistito soprattutto a una proliferazione di sedicenti contratti di secondo livello privi dei requisiti di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 stipulati da sigle sindacali minoritarie (quali ad esempio Cisl, Confsal Terziario) che prevedono una generale riduzione delle tutele normative e dei livelli di trattamento dei promoter e dei merchandiser ben al di sotto di quelli contemplati nell'Accordo Quadro Fisascat-Uiltucs/ANASFiM e che regolamentano per tali figure professionali il ricorso ai vari strumenti di flessibilità (part time, lavoro intermittente, ecc.) delegati dalla legge alla sola contrattazione collettiva avente i requisiti di maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale.

Le differenze in termini retributivi per i lavoratori e di costi aziendali per le imprese che operano nel mercato del settore derivanti da tali assetti contrattuali è assai rilevante, con conseguente alterazione dei risultati

A.N.A.S.Fi.M Associazione Nazionale Agenzie di Servizi Field Marketing
Via Falcone 5 - 20123 Milano
C.F. 06359100960 www.anasfim.it



delle gare di appalto e dei corretti meccanismi concorrenziali; e lo scarto a detrimento delle imprese che applicano l'Accordo Quadro Fisacat-Uiltucs/ANASFiM è destinato ad ampliarsi con gli aumenti connessi alla gradualità imposti dall'Accordo stesso; dinamica questa non prevista dai più concorrenziali contratti di vario livello o di collaborazione a progetto tuttora applicati da numerose imprese del medesimo settore.

Le Organizzazioni sindacali Fisacat-Uiltucs e la ANASFiM denunciano questo stato di cose che viola sotto vari profili le normative vigenti in materia di lavoro e legislazione sociale, dovendosi ritenere i trattamenti previsti dall'Accordo Quadro i livelli minimi inderogabili di riferimento per le aziende dell'intero settore del marketing operativo, stanti i requisiti di maggiore rappresentatività comparata dei sindacati stipulanti l'Accordo medesimo e il contratto collettivo nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi in cui esso si inquadra; requisiti, questi, che difettano invece in capo ai sindacati firmatari di altri contratti o accordi collettivi di vario livello che trovano applicazione nel medesimo settore.

Si pone altresì un problema di ordine contributivo. Nel settore del marketing operativo i livelli di trattamento dell'Accordo Quadro Fisacat-Uiltucs/ANASFiM dovrebbero infatti individuarsi come imponibili di riferimento anche a norma del DL n. 338/1989, con conseguente adeguamento automatico dei trattamenti meno favorevoli (nel settore del commercio e servizi in generale il contratto collettivo nazionale di lavoro leader anche agli effetti contributivi è pacificamente quello del Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Fisacat e Uiltucs con Confcommercio e Confesercenti, e non quello dei dipendenti da aziende del settore dei servizi sottoscritto dalle organizzazioni sindacali minoritarie - es. Cisl Terziario con Confazienda oppure CNAL, etc., analogo criterio di comparazione deve valere a questi effetti con riferimento all'area del marketing operativo in cui operano gli stessi soggetti negoziali firmatari di distinti contratti collettivi).

Sull'idoneità dell'Accordo Quadro a fungere da riferimento per l'individuazione dei livelli di trattamento retributivo e dei connessi imponibili contributivi nel settore del marketing operativo, ci sia consentito l'allegazione di un parere espresso in proposito dal Prof. Sen. Pietro Ichino.

Confermativo di questi principi è del resto la recente sentenza del TAR del Lazio (n. 08865/2014 del 7 Agosto 2014) che ha respinto un ricorso promosso dall'Associazione delle imprese cooperative UNCI e dall'organizzazione sindacale CONFISAL contro la circolare n. 37 del 6 marzo 2012 con cui il Ministero del Lavoro aveva fornito precisazioni in ordine ai criteri di individuazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini contributivi per il settore della cooperazione, stabilendo che tale è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil. Nel caso specifico, il TAR, pur riconoscendo che la CONFISAL rientra nell'elenco delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative allegato alla nota ministeriale del 14 ottobre 2002, Prot. n. 1564 e che i contratti sottoscritti dalla stessa e dall'UNCI contengono peculiarità che meglio si attagliano al mondo cooperativo, ha ritenuto non provato che le organizzazioni suddette fossero *"anche comparativamente più rappresentative della categoria"* e rispondessero *"in maniera comparativamente superiore alle altre (Cgil, Cisl e Uil), secondo i parametri del maggior numero di lavoratori occupati, delle imprese associate, della diffusione territoriale"*.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni deve infine ritenersi che siano solo le imprese che applicano l'Accordo Fisacat-Uiltucs/ANASFiM a potere utilizzare legittimamente nel settore in questione gli strumenti di



flessibilità delegati dalla legge alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, e ad avvalersi delle norme di agevolazione contributiva, prime fra tutte di quelle introdotte con la recente legge n. 190 del 2014, non potendo a maggior ragione affermarsi l'efficacia derogatoria ex art. 8 del DL n. 138/2011 di accordi territoriali o aziendali sottoscritti da Organizzazioni o loro rappresentanze sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività comparata.

Tutto ciò premesso e considerato ANASFiM:

OSSERVA

che la recentissima lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37/0007068/MA003.A004 del 28.4.2015 ha espressamente invitato le Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro a esercitare tale controllo e vigilanza "per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo" (in cui peraltro operano numerose imprese di marketing operativo), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015. Questa sentenza, che assume una valenza generale rilevante anche al di fuori del settore cooperativo, nel negare efficacia erga omnes ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ha comunque individuato nei trattamenti complessivi minimi ivi previsti "il parametro esterno" di commisurazione delle retribuzioni alla stregua dell'art. 36 Cost. e la circolare in questione chiede espressamente "al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive mediante l'adozione delle diffide accertative" nei casi di applicazione di contratti sottoscritti da sigle minoritarie"

CHIEDE

che codesta Direzione Territoriale del Lavoro eserciti il suo potere di controllo e vigilanza nelle forme previste dalla legge, ivi compresa l'adozione di diffide accertative per crediti patrimoniali a favore dei prestatori di lavoro percettori di trattamenti inferiori ai livelli previsti dall'Accordo Quadro del settore del marketing operativo e di provvedimenti di recupero contributivo per indebita applicazione di sgravi o di strumenti di flessibilità delegate dalla legge ai soli soggetti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

All.: Parere Pro Veritate sulla natura ed efficacia dei contratti di 2° livello nel settore del marketing operativo.

ANASFiM

Il Presidente Dr. Nicola Augello